



Ordinanza n. 0000008 del 26/02/2021

Oggetto: QUALITÀ DELL'ARIA (PAIR 2020) – MISURE EMERGENZIALI PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR) 2020-2021 – AGGIORNAMENTO MISURE STRAORDINARIE

IL SINDACO

Premesso:

- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteorologiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che in data 26/07/2012 il Comune di Bologna unitamente alla Regione Emilia Romagna, alle Province, ai Comuni capoluoghi di Provincia ed ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ha sottoscritto l'Accordo di Programma con validità nel periodo 2012-2015 "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010";
- che il PAIR Piano Aria Integrato Regionale 2020, adottato dalla Giunta Regionale in data 21/07/2014 prog. num. 1180/2014, approvato dal Consiglio della Regione Emilia-Romagna con progr.n. 2314 del 21/12/2016 ed approvato con Delibera n. 115 del 11/04/2017 dell'Assemblea Legislativa, prevede, per il periodo 2015/2020, l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- che tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- che il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, nel quale si ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori del Nord Italia e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare la circolazione veicolare e l'uso di generatori a biomasse;
- con Ordinanza n. 29 del 11/10/2019 si è provveduto, in attuazione di quanto disposto dal PAIR 2020, a disporre la limitazione alla circolazione dei veicoli privati ed altre misure antismog nel territorio comunale, in coordinamento con il resto del territorio regionale;

Visti inoltre:

- l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei comuni dell'agglomerato di Bologna nel caso di superamenti continuativi del valore limite



giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria collocate nel territorio comunale;

- la Delibera di Giunta Regionale 1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)":
 1. che coordina quanto disciplinato dal PAIR con le misure aggiuntive previste dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", con particolare riferimento all'articolazione delle misure emergenziali ed alla regolamentazione degli impianti a biomassa per il riscaldamento ad uso civile;
 2. che approva, in attuazione dell'art. 2 comma 1 del richiamato Accordo, misure aggiuntive rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020 definendo, fra l'altro, il divieto di installazione di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" a partire dal 1° ottobre 2018. Inoltre dal 1 gennaio 2020 sarà vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle";
- l'art. 40 della Legge Regionale 22/10/2018 n.14;
- la delibera n. 33/2021 del 13/01/2021, emanata dal Presidente della Giunta Regione Emilia – Romagna, con la quale vengono adottate ulteriori misure straordinarie e prorogate fino al 30 aprile 2021 le misure strutturali ed emergenziali in essere;

Richiamati:

- l'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- l'Allegato I al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 186 del 7 novembre 2017;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;
- gli artt. 25 e 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR;
- il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" sottoscritto il 09/06/2017 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Preso atto:

- della nuova delibera n. 189/2021 del 15/02/2021, emanata dal Presidente della Giunta Regione Emilia – Romagna, con la quale vengono adottate modifiche alle misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria;

A parziale modifica della precedente ordinanza Sindacale nr. 2/2021 del 21/01/2021;

ORDINA

Il rispetto, fino al **30/04/2021**, dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:



A) in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile (compresa energia elettrica), è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro) negli impianti con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ovvero nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;

B) l'obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW ai sensi dell'art. 1 comma 3 Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186 *Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*, di pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 2014 da parte di un Organismo di certificazione accreditato; è stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione prescrizioni sul pellet;

C) divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile (nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890)), ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria.

C1) per l'abbruciamento dei residui vegetali, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, è prevista la deroga al divieto per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria. L'abbruciamento deve essere comunicato secondo le modalità di cui all'ALLEGATO 2 della DGR 189/2021: "il preventivo avviso dovrà essere reso telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un'e-mail all'indirizzo "so.emiliaromagna@vigilfuoco.it" o, appena sarà disponibile, tramite l'apposito applicativo web".

ORDINA INOLTRE

Il rispetto, dal 01/10/2020 al 30/04/2021, dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

D) L'adozione delle seguenti **Misure Emergenziali**, attuate mediante introduzione di un meccanismo di attivazione che comporta l'adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione, in modo da evitare l'occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10. Le misure vengono attivate quando le previsioni di qualità dell'aria, formulate da Arpa e sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo. Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e permangono fino al giorno di verifica seguente. Con atto del Direttore generale di ARPAE sono esplicitate le modalità ed i criteri per l'attivazione del meccanismo sopra citato, previa validazione da parte del Servizio regionale competente per materia. Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2020), e disponibili sul sito www.arpae.it, e valgono su tutte le aree dei centri abitati di Calderara, Longara e Lippo - San Vitale:

- 1) in tutto il territorio di Calderara di Reno la **riduzione delle temperature** di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano



attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

- 2) divieto di **utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di un impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle";
- 3) divieto di **combustione all'aperto di qualsiasi tipologia** (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio, scopo intrattenimento ecc.) anche relativamente alle deroghe di cui all'art. 182, c. 6-bis del D.Lgs. 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- 4) divieto di **spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, fatte salve le deroghe per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo
- 5) potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Nel caso in cui i giorni di controllo e/o di emissione dell'eventuale ordinanza di attivazione delle misure emergenziali ricadano in giornate festive, il giorno di controllo e di decorrenza delle ulteriori limitazioni vengono rimandate al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso).

ARPAE provvede inoltre ad effettuare delle previsioni su base statistica che permettono, in caso di previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria favorevoli alla riduzione delle concentrazioni in aria di PM10, di non attivare le misure emergenziali nonostante i 4 giorni di superamento consecutivi.

VIETA INOLTRE

in tutto il territorio di Calderara di Reno:

F) l'installazione di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle";

G) in attesa di adeguare in via definitiva le disposizioni contenute nei regolamenti locali, **in tutto il territorio comunale e in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), di installare impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio** (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), **in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari** (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), **in vani e locali tecnici; è inoltre vietato utilizzare gli impianti eventualmente esistenti;** per la corretta applicazione della disposizione si fa riferimento ai chiarimenti forniti dalla Regione Emilia-Romagna con circolare PG 458251 del 22/06/2018;

H) in attesa di adeguare in via definitiva le disposizioni contenute nei regolamenti locali, **in tutte le stagioni dell'anno, in presenza di impianti di riscaldamento o raffrescamento attivi, è fatto divieto di mantenere aperte, costantemente o per un periodo di tempo superiore a quello necessario per il normale ricambio d'aria, le porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico;**

INFORMA



Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto D.3 è punita con le sanzioni amministrative previste dalla L. n. 689/1981 come ripreso dal vigente Regolamento Comunale del verde pubblico e privato;

l'inosservanza delle disposizioni di cui ai restanti precedenti punti è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione e che sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Calderara di Reno.

IL SINDACO
Giampiero Falzone

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

In base alle indicazioni di cui all'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m., è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione dell'atto impugnato.
